1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 220

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 10 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3115 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì civile che militare;

Vista la legge del 24 dicembre 1864, colla quale furono prorogate fino al 1º luglio 1866 le disposizioni della suddetta legge;

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È fatta facoltà al ministro dell'interno di occupare temporariamente per uso civile il convento dei frati Minori Osservanti di San Francesco in Palermo, detto della Gancia, provvedendo, a termine dell'articolo primo della legge 22 dicembre 1861, a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei frati ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Il numero 3136 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù delle disposizioni contenute nel Nostro decreto del 18 luglio p. p. relative all'amministrazione delle provincie venete;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commissario del Re in Padova è incaricato dell'amministrazione provvisoria dei distretti di Dolo e Mirano, e della parte libera del distretto di Chioggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Il numero 3137 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù delle disposizioni contenute nel Nostro decreto in data 18 luglio p. p. relative all'amministrazione delle provincie venete;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commissario del Re in Treviso è incaricato dell'amministrazione provvisoria dei distretti di Noale e Mestre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Il numero 3138 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Riconoscendo utile e necessario far cessare l'attuale ordinamento dell'ispezione e vigilanza dell'istruzione primaria nelle provincie venete, affidata con sovrana risoluzione del Governo austriaco del 17 gennaio 1860, ad ispettori superiori diocesani e ad ispettori ecclesiastici distrettuali;

Nell'intento di provvedere in altro modo all'ispezione e vigilanza dell'istruzione primaria nelle provincie venete;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La vigilanza ed ispezione dell'istruzione primaria nelle provincie venete è affidata a direttori scolastici provinciali e a direttori scolastici distrettuali.

I primi sono nominati dai R. commissari sopra la proposta della Deputazione provinciale o direttamente dove questa non sia ancora costituita.

I secondi sono pur nominati dai R. commissari sopra la proposta del direttore scolastico provinciale.

Gli uffici così dei primi come dei secondi sono gratuiti.

Art. 2. Ai direttori scolastici provinciali è affidata la vigilanza di tutti gli istituti pubblici e privati d'istruzione primaria; ed essi la esercitano per mezzo dei direttori scolastici distrettuali, i quali perciò dipendono da essi direttamente.

Art. 3. È principale ufficio di essi il promuovere i necessari miglioramenti nelle scuole primarie che già esistono, e l'istituir nuove scuole dove queste mancano o sono insufficienti ai bisogni delle popolazioni.

Art. 4. Istruzioni particolari saranno impartite dal predetto ministro della pubblica istruzione per l'esecuzione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BERTI.

Il numero 3121 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della legge del 28 giugno 1866, nº 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di registro contenute nell'allegato *A* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno suddetto;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I.

Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali.

CAPO I. — *Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.*

Art. 1. Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore del presente decreto.

I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti: in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualità di atto.

Art. 2. La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

Art. 3. Gli atti si registrano o sugli originali o sulle copie a norma delle disposizioni del presente decreto.

Quando gli atti debbono registrarsi sugli originali, le loro copie ed estratti non sono più soggetti a registrazione.

Gli atti che si registrano sulle copie non sono soggetti a questa formalità se non quando se ne debba rilasciare copia autentica.

Art. 4. Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali, o fisse.

La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi quanto se avvenga per causa di morte.

La tassa graduale sarà applicata a tutti gli atti i quali non contengano obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza operarne la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale.

La tariffa che forma parte integrante del presente decreto indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa; e determina la misura di queste tasse.

Quando ha luogo la registrazione sulla copia degli atti, la prima copia autentica si registra col pagamento della tassa proporzionale, o graduale, se si fa luogo alla loro applicazione, o altrimenti a tassa fissa. Ciascuna delle altre copie autentiche, che siano successivamente rilasciate, si registra col pagamento della semplice tassa fissa.

Art. 5. Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.

Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e cappellanie.

Le tasse giudiziali si applicano agli atti e decisioni giudiziali, e agli atti di usciere.

Art. 6. Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura ed effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.

Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa sarà gravato con la tassa della tariffa medesima che più si accosterà alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Art. 7. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Art. 8. Allorchè la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intiera.

Sono eccettuati da questa disposizione gli atti di cui ai numeri 104, 129 e 130 dell'annessa tariffa soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

Art. 9. Le tasse di registro regolarmente percette in conformità del presente decreto non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da esso decreto previsti.

Art. 10. Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione, o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

Art. 11. Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

1º Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2º Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3º Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4º Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorchè fossero risolute o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata qualora, nei casi contemplati ai numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto, o la evizione; e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto d'annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 12. Non sono soggetti a tassa proporzionale:

I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono;

I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte.

Nei trasferimenti in causa di morte e nei passaggi dell'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri si considerano esistere nel luogo nel quale sono dichiarati esigibili.

Art. 13. Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente potestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranche accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, e le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione.

Art. 14. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile a titolo di locazione o di anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.

Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

Art. 15. La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogni qualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, è dovuta in ragione del valore presunto da accertarsi, come sarà detto nell'articolo 23.

Art. 16. Nei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si parifica l'abitazione, è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso non avesse compiti 50 anni d'età; ed al quarto dello stesso valore ove li abbia compiti.

Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi però di un usufruttuario o usuario che abbia compito l'età di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quand'anche sia determinato per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui, si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane.

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto, o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

Art. 17. Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterrà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell'uso deve colpire la differenza tra il prezzo corrispettivo tassato all'epoca della alienazione ed il valore della piena proprietà.

Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscano la nuda proprietà, la tassa graduale sarà applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato giusta l'articolo precedente, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione all'epoca della riunione dell'usufrutto o dell'uso alla nuda proprietà.

Art. 18. La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; o la graduale per la loro attribuzione in virtù di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.

Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, questo capitale dovrà formarsi di venti volte la rendita se è perpetua, o debba essere corrisposta per venti o più anni, o per tempo indeterminato, ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondochè la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'età di cinquant'anni.

Quando indipendentemente dalla vita delle persone la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovrà applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta.

Trattandosi di rendita o pensioni che possono bensì cessare con la vita delle persone, ma che indipendentemente da queste circostanze debbono essere corrisposte per un tempo determinato, la tassa dovrà essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o più anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualità della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia compiuta l'età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle costituite sulla testa di più individui; ma in quest'ultimo caso dovrà aversi unicamente riguardo all'età dell'individuo che abbia minor numero d'anni.

Art. 19. Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.

In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prenderà per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi ne' dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, *escludendo* la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Art. 20. La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

Colla stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti, o delle obbligazioni di somme, risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Art. 21. Nel senso di questo decreto sono considerati crediti i diritti, *le obbligazioni* e le *azioni* che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.

Art. 22. Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, la tassa proporzionale sarà applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro correspettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indeterminato, o di una durata di venti o più anni; e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro correspettivo.

La stessa regola sarà osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto è caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al Codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi sia anteriore all'attivazione del Codice civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa dovrà applicarsi al corrispettivo pattuito.

Nel caso in cui, per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minor laudemio si osserverà il disposto della medesima.

Art. 23. Per l'applicazione della tassa graduale o proporzionale, il valore tassabile si desume dagli atti e dalle denunzie, secondo le norme e i casi qui sotto indicati:

1º Se l'atto contiene un corrispettivo di valore liquidato, oppure gli elementi per liquidarlo, la tassa sarà applicata al valore che ne risulterà;

2º Per gli atti gratuiti e per quelli che non presentino un corrispettivo liquidato, e neppure gli elementi per liquidarlo, come anche nei trasferimenti di valore indeterminato, dovrà, unitamente agli atti o alla denunzia, presentarsi dalla parte, o funzionario pubblico richiedente la registrazione, una nota indicativa dei valori sui quali la tassa dovrebbe liquidarsi; con facoltà di presentare all'uopo anche ogni opportuno mezzo di prova, come sarebbero le stime giurate, le compre vendite e le locazioni del precedente quinquennio per gli stabili, o del semestre anteriore per i mobili denunziati;

Se ciò non ostante il ricevitore del registro non creda esatto il valore denunziato per gl'immobili, sarà questo determinato moltiplicando per cento la imposta fondiaria principale fissata per le leggi di perequazione del 10 luglio 1864 e del 26 gennaio 1865 nel rispettivo compartimento. Tuttavia contro il risultato del multiplo è ammesso il ricorso alla stima nel solo caso in cui la parte o l'amministrazione rispettivamente pretenda che il valore reale sia minore, ovvero ecceda di un quarto;

3º Se poi si trattasse di mobili, si sottoporrà alla tassazione il valore risultante dagli atti, oppure da inventari con stima o contrattazioni dei mobili stessi dentro non più di mesi sei.

Art. 24. Quando rendasi necessario il ricorso alla stima, il ricevitore non potrà domandarla senza l'autorizzazione del direttore delle tasse e del demanio.

La parte istante dovrà nella domanda di stima dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa; e la domanda non sarà ammissibile se il valore così attribuito non portasse la differenza in più o in meno di un quarto di quello accertato col multiplo della imposta, secondo che la istanza fosse fatta dal ricevitore o dalla parte.

Art. 25. La domanda di stima sarà fatta al pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. La parte contro la quale è domandata la stima dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questa reclamato, o altrimenti la indicazione di un secondo perito. Trascorso inutilmente questo termine il secondo perito sarà nominato dal pretore.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della intimazione della domanda.

I due periti nominati in caso di disparere chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvederà il pretore.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti il pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salvo al pretore la facoltà d'accordare un'unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi.

Qualora un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 26. Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sarà rivolta al pretore del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo pretore ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti come nell'articolo 25. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il pretore eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questo decreto.

Art. 27. Se il risultato della stima non presenterà una differenza rispettivamente maggiore o minore, secondo i casi, di un quarto del valore accertato col multiplo della imposta fondiaria principale, la tassa sarà liquidata su questo valore.

In caso diverso la tassa sarà determinata sul valore accertato per mezzo della stima.

Art. 28. Le spese del procedimento e della stima sommariamente tassate dal pretore saranno sopportate dalla parte che resterà soccombente.

Art. 29. Ove nel termine stabilito le parti o i pubblici funzionari obbligati alla registrazione non avessero presentata la prescritta denuncia dell'atto o trasferimento, o la denuncia non contenesse la indicazione dei beni o dei corrispettivi sui quali la tassa debba essere liquidata, e, trattandosi di beni mobili, anche la indicazione del loro valore, in tali casi il ricevitore eseguirà d'ufficio una valutazione provvisoria e presuntiva, e sui risultati della medesima riscuoterà la tassa, salvo a regolarne la definitiva determinazione e la definitiva liquidazione dei valori o corrispettivi tassabili con le norme stabilite dal presente decreto, quando la parte avrà presentata o completata la sua denunzia.

CAPO II. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.*

Art. 30. Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

Art. 31. Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso o godimento, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sarà capitalizzata secondo le norme stabilite dall'articolo 18.

Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sarà soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

Art. 32. Il mandato irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto si considera come un atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce.

Art. 33. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, che comprenda mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo, e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl'immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Art. 34. Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividenti, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione avrà luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente articolo 30.

Art. 35. Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili fra comproprietari non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, ognorachè ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e danari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredità, la disposizione presente è utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e danari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sarà percetta con le norme indicate dal precedente articolo 34.

Art. 36. Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile.

La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica, sarà pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'articolo 694 del Codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degl'immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sarà applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

Art. 37. Nelle permute la tassa sarà applicabile alla parte dei beni stabili o mobili permutati, che ha maggior valore.

Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sarà fatta giusta le norme stabilite all'articolo 31.

Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sarà dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sarà applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si pagherà la tassa graduale.

Art. 38. Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sarà corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed occorrendo anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avrà riguardo per la applicazione della tassa al prezzo corrispettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e quanto alle rendite o pensioni al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19.

Si eccettuano però le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo.

Art. 39. La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca e sulle promesse d'indennità fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona, sarà sempre graduale e verrà percetta indipendentemente della tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o la indennità si riferiscono.

In ogni caso, la tassa delle cauzioni e mallevadorie, non sarà mai più che la metà della principale.

La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennità o la costituzione di pegno e d'ipoteca. Quando però l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potrà applicarsi ad una somma o valore maggiore.

Art. 40. La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e dei correspettivi, ed ai maggiori correspettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa; ma se vengono pattuiti a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, o anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.

Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal citato articolo 19.

Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.

Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.

Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta.

Art. 41. Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, correspettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sarà applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

Art. 42. Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto, od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 84 dell'annessa tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto che contiene lo acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine.

Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiaciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Soggiaciono parimenti a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

(*Continua*)

S. M., di suo moto proprio con decreti in data 14 giugno, 31 luglio e 1° agosto 1866, ha fatto le seguenti nomine nell'Ordine Mauriziano:

A cavalieri:

Manfrin conte Domenico di Padova;

Bognolo dott. Vincenzo, ingegnere capo della provincia di Rovigo;

Strozzi-Sacrati march. Massimiliano di Ferrara.

S. A. R. il principe di Savoja-Carignano si è degnato nominare di suo moto proprio con decreto in data 15 luglio 1866:

Ad uffiziali:

Papadopoli conte Nicolò, veneziano;

Papadopoli conte Angelo, id.

Con decreto del Luogotenente Generale di S. M. in data 21 luglio 1866, sulla proposta del ministro della marina, il capitano di porto di 3ª classe Ventapane Pietro fu collocato in aspettativa per mesi tre colla metà dello stipendio, per motivi di salute debitamente constatati.

I sottodescritti individui sono stati nominati nei Corpi Volontari Italiani ai gradi per ciascuno indicati, colle competenze stabilite pel loro grado a far tempo dal giorno della loro presentazione al Corpo.

Essi dovranno partire immediatamente per raggiungere la loro destinazione.

(*Questo avviso servirà ai medesimi di partecipazione ufficiale.*)

I comandanti dei circondari si atterranno a loro riguardo alle prescrizioni di cui nella Nota inserta nel *Giornale Militare* del 28 maggio 1866, n° 100 a pagina 384.

Per decreto ministeriale 10 agosto 1866:

Oddo Giuseppe, colonnello senza stipendio e colle sole competenze in natura in seguito a sua domanda ed addetto al quartier generale del generale Garibaldi;

Pais-Serra cav. Francesco, luogotenente aiutante maggiore in 2° nel 6° reggimento, promosso capitano nel reggimento stesso e nominato aiutante maggiore in 1°;

Paton Giuseppe, sottotenente nell'8° reggimento;

Tucino Francesco, luogotenente nel 3° id.;

Medini Antonio, sottotenente nell'8° id.;

Boziani Giuseppe, id. nel 9° id.;

Cazzanti Filippo, luogotenente nel 9° id.;

Faccioli Federico, id. nel 2° id.;

Socal Pietro, sottotenente nel 2° id.

Minieri Giacomo, sottotenente nel 5° reggimento, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda.

Trasferte.

Monari Luigi, capitano aiutante maggiore in 1° nel 6° reggimento, cessa da tale carica ed è nominato capo di stato-maggiore della 5ª brigata;

Gigli Giuseppe, capitano nel 5° reggimento, nominato capo di stato-maggiore della 3ª brigata.

Dimissioni.

Ferraris Edoardo, scrivano di 2ª classe nel corpo d'intendenza, considerato dimissionario per non aver mai raggiunta la sua destinazione.

Stella Giuseppe, capitano nel 5° reggimento, considerata come non avvenuta la nota di dimissione.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA.

Firenze, 4 giugno 1866.

Norme per l'ammissione nei battaglioni di figli di militari per l'anno 1866 (*)

Istituzione dei battaglioni di figli di militari.

§ 1. I battaglioni di figli di militari in Racconigi ed in Maddaloni, e l'Istituto militare *Garibaldi* in Palermo, ricevono giovani figli di militari ed impiegati dello Stato, come pure giovani appartenenti ad altre famiglie, e somministrano loro un'educazione ed istruzione militare intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'uffiziali.

L'ammissione nei medesimi è gratuita, e lo Stato sopperisce a tutte le spese pel governo, pel mantenimento, pel vestiario e per l'istruzione dei giovani, salva l'eccezione di cui al § 23.

Condizioni e modo di ammissione.

CONDIZIONI.

§ 2. Le ammissioni nei battaglioni hanno luogo nell'ordine seguente:

a) I figli di militari, morti o giubilati per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio;

b) I figli di militari od impiegati dello Stato, morti, giubilati o riformati, o tuttora in servizio effettivo, in disponibilità o in aspettativa;

c) I giovani che non si trovano in alcuna delle condizioni anzidette.

§ 3. I giovani aspiranti all'ammissione nei battaglioni di figli di militari devono:

1. Essere regnicoli: (pei cittadini di altro Stato potrà il ministro della guerra concedere speciali autorizzazioni di ammissione);

2. Compiere l'età di *quindici* anni, e non oltrepassare quella di *diciassette* anni al 1° ottobre dell'anno in cui vogliono essere ammessi.

3. Essere stati vaccinati od aver avuto il vaiuolo naturalmente.

4. Risultare di fisico robusto, sviluppato e scevro di difetti che possano rendere inabile a servizio militare. La statura minima pei giovani si è di mètri 1,48 al compiere del 15° anno, e proporzionatamente maggiore di un centimetro almeno per ogni trimestre compiuto oltre i 15 anni, finchè raggiungano la statura di metri 1,56 prescritta per lo arruolamento volontario.

5. Risultare di buoni costumi e di regolare condotta.

6. Aver superato gli esami di promozione dalla 3ª classe elementare.

7. Avere il consenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito al compimento del 17° anno di età, non che l'obbligazione dei medesimi a sottostare alle spese, che i giovani avranno cagionato allo Stato, quando i medesimi venissero ritirati a norma del § 23.

Tempo utile per le domande - Domande di militari.

DOCUMENTI.

§ 4. Le domande devono essere fatte su carta bollata da lire 1 dai parenti o loro rappresentanti legali nel corso del mese di *agosto* dell'anno per cui si invoca l'ammissione, e da essi trasmesse affrancate sotto fascia al comandante del battaglione, in cui desiderano sia preferibilmente accettato l'aspirante. Le domande dei militari in effettivo servizio verranno trasmesse al comandante ora detto dal comandante del Corpo a cui appartengono. È riservata però al Ministero piena facoltà di destinare gli allievi a qualunque dei battaglioni di figli di militari, a seconda delle convenienze del servizio.

Nelle stesse domande deve essere chiaramente indicato il circondario, la città o comune ed il domicilio, in cui si trovi il richiedente.

§ 5. Le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del § 3, debbono essere giustificate mercè i seguenti documenti:

1. Atto di nascita autenticato.

2. Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto, autenticato dal sindaco.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco nel mese stesso in cui è presentata la domanda (Modello N. 76 del regolamento sul reclutamento dell'esercito).

4. Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nel cui territorio siano nati i ricorrenti; giusta la nota ministeriale 26 marzo 1866 (N. 60) *inserta a pagina* 161 *del Giornale militare.*

5. Certificato di aver superato gli esami indicati al § 3, n° 6.

6. Stato di famiglia corredato dei documenti che possano giustificare i titoli di benemerenza.

7. Se l'aspirante ha esercitato un'arte o professione, dovrà provare con documento di averlo fatto con onore e fedeltà.

8. Certificati d'idoneità fisica rilasciati nel mese d'*agosto*, in cui è fatta la domanda, dal medico divisionale presso lo spedale militare del capoluogo di divisione, in cui sono domiciliati (Modelli *A* e *B annessi al regolamento* 10 *luglio* 1865). I giovani dichiarati inabili dal medico divisionale potranno dietro loro richiesta al Ministero essere ammessi a nuova visita presso il medico capo del dipartimento militare nel quale risiede l'Istituto, conchè le spese di trasferta siano a totale carico degli interessati.

9. Atto d'assenso all'arruolamento volontario, e di obbligazione al rimborso delle spese sopportate dallo Stato nei casi di cessazione volontaria dall'Istituto di cui al § 23. (Modello *O stabilito dal mentovato regolamento, ed annesso alle presenti norme*).

10. Pei figli di militari e d'impiegati dello Stato dovrà presentarsi inoltre un estratto matricolare autentico dei servizi del padre, ovvero il foglio di congedo dal servizio militare, come altresì l'autorizzazione, in seguito alla quale egli contrasse matrimonio, quando non ne risulti dai documenti ora detti, o tranne il caso in cui non fosse prescritta quest'autorizzazione.

§ 6. I medici divisionali militari debbono prestarsi alle domande che loro verranno fatte per la visita dei giovani postulanti. Essi non ammetteranno alla visita che quei giovani, i quali presentino l'atto di nascita autenticato, il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo autenticato dal sindaco e lo stato di famiglia.

Il certificato modello *A*, di cui al § precedente, deve essere per mezzo delle direzioni degli spedali divisionali trasmesso direttamente al comandante del battaglione, al quale il giovane aspiri, accompagnato da un saggio di scrittura sotto dettatura di pugno dello stesso, onde, unitamente ai connotati più precisi e più distintivi, possa a suo tempo servire a constatarne presso il battaglione l'identità personale.

Il certificato modello *B* invece è rimesso ai parenti, e sarà da essi unito agli altri documenti a corredo della domanda per l'ammissione.

AMMISSIONI.

§ 7. Nel corso del mese di *ottobre*, e dopo di aver ricevuto dai comandanti degli Istituti gli specchi, in duplice copia, delle domande degli aspiranti che riuniscano i voluti requisiti, il Ministero, constatata l'eccedenza o deficienza di domande in confronto dei posti disponibili nei singoli battaglioni di figli dei militari, assegna a ciascuno il numero di aspiranti che devono ammettere per conto proprio o per conto di altro battaglione, dà le necessarie disposizioni per la designazione di questo, e fissa il giorno per la presentazione degli allievi ai battaglioni, a cui sono destinati.

§ 8. In conformità delle determinazioni del Ministero, ciascun comandante di battaglione di figli di militari manda ai parenti nello stesso mese di *ottobre* gli inviti per la presentazione degli aspiranti all'Istituto porgendo loro le occorrenti norme.

Quelli fra gli ammessi, che debbono per eccedenza di numero essere destinati ad altro battaglione, in cui risulti deficienza di aspiranti, vi sono condotti a drappelli guidati da un sotto-uffiziale.

§ 9. L'ordinaria ammissione dei giovani nei battaglioni di figli di militari ha luogo sul principio del mese di *novembre*. Essi vi debbono essere presentati a cure e spese dei parenti non accordandosi dal Ministero mezzi di trasporto nè per terra, nè per via di mare.

§ 10. I giovani sono dai comandanti dei battaglioni anzidetti chiamati per l'ammissione nell'ordine stabilito dal § 2.

Nel caso di eccedenza di aspiranti sono esclusi quelli che, giusta il certificato medico modello *A*, di cui al § 5°, risultino di costituzione meno sana e robusta, ed offrano per attitudine fisica minore certezza di riuscire atti al servizio militare, a qualunque delle tre categorie di aspiranti appartengano.

§ 11. Quando qualche giovane non possa essere presentato al battaglione nel termine stato prefisso a norma dei §§ 7, 8 e 9, i parenti devono giustificarne il legittimo impedimento con una fede medica od altra autorevole dichiarazione, autenticata l'una o l'altra dall'autorità municipale e trasmessa affrancata al comandante del battaglione, a cui il giovane è destinato. In mancanza di prove del legittimo impedimento, l'aspirante scade da ogni ragione all'ammissione, la quale in ogni caso non può prorogarsi oltre il 15 dicembre.

§ 12. Nei primi cinque giorni da quello fissato per l'ammissione, i giovani sono assoggettati a nuova visita sanitaria dal medico di dipartimento. Coloro che presso i battaglioni risultassero per avventura inabili al servizio militare, saranno rimandati alle case loro con foglio ed indennità di via.

Insegnamento e disciplina.

§ 13. Il corso di educazione e d'istruzione nei battaglioni di figli di militari dura due anni.

I giovani appartenenti ad uno stesso anno di corso sono ripartiti in *sezioni* per le istruzioni scolastiche. I battaglioni sono poi ordinati in compagnie per le istruzioni militari e per l'amministrazione.

§ 14. L'educazione e la disciplina dei giovani è essenzialmente militare.

L'istruzione loro fornita ha per base le seguenti materie:

1° Istruzione religiosa;

2° Lingua e composizione italiana;

3° Aritmetica compiuta, con nozioni di amministrazione e contabilità militare;

4° Elementi di geometria e di disegno lineare;

5° Elementi di geografia e storia principalmente patria;

6° Calligrafia e compilazione di stati; pratiche di cancelleria;

7° Nozioni più necessarie sui regolamenti pel servizio delle piazze ed in campo, sul regolamento di disciplina e sul Codice penale militare;

8° Scuole teorico-pratiche del soldato di fanteria, di pelottone, di compagnia e di cacciatore; evoluzioni di battaglione, struttura e buon governo delle armi.

Sono inoltre i giovani addestrati nelle marcie militari, nella ginnastica, nel nuoto, nel tiro al bersaglio e nella scherma di punta, di baionetta e di bastone.

§ 15. Gli allievi che non tengano lodevole condotta durante il corso, incorrono, al loro uscire nell'esercito, negli effetti di cui al § 21.

Per quelli poi, che per decisa cattiva condotta, o per mancanza di delicatezza, risultassero indegni di rimanere nel battaglione, saranno, sulla proposta del Consiglio di disciplina, date dal ministro quelle disposizioni, che tornino opportune, ove già abbiano contratto l'arruolamento, ed ove non l'abbiano contratto, saranno rimandati alle loro famiglie, nè in questo caso potranno essere ammessi al servizio militare prima dell'epoca del loro concorso alla leva.

Arruolamento ed uscita dai battaglioni di figli di militari.

§ 16. Di mano in mano che i giovani allievi compiano l'età di 17 anni, essi sono arruolati presso il Consiglio d'amministrazione per la ferma di otto anni nella categoria d'ordinanza, semprechè abbiano conservato tutta la idoneità fisica al servizio militare.

I giovani arruolati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Ai più distinti fra gli allievi uscenti il tempo scorso nel battaglione dopo l'arruolamento potrà essere computato nel tempo utile per l'avanzamento a caporale.

Per tale effetto sarà, giusta le determinazioni date dal ministro della guerra, apposta speciale annotazione sul loro assento matricolare, caratteristico e delle punizioni, mercè cui potranno essere iscritti sul principio dell'anno seguente nelle liste per l'avanzamento a caporale. Non potranno però essere promossi caporali prima di aver compiuto tre mesi di servizio nel Corpo a cui sono destinati.

§ 17. In principio di agosto di ogni anno per cura del medico capo di dipartimento si procederà alla visita sanitaria degli allievi dei battaglioni di figli di militari.

§ 18. Per determinazione ministeriale saranno rimandati alle loro famiglie i giovani del 2° anno di corso che in seguito alla visita, di cui al § 17 non presentano l'idoneità fisica all'attivo servizio, e quelli del 1° anno, che pur non avendola non lasciano speranza di acquistarla nell'anno successivo.

§ 19. L'inabilità alla milizia constatata presso i battaglioni di figli di militari, non esime i giovani dall'essere sottoposti a nuova visita in epoca della chiamata alla leva della classe loro.

§ 20. Nel mese di ottobre di ciascun anno i giovani già stati arruolati, i quali abbiano percorso il 2° anno di corso, ovvero di permanenza nell'istituto, saranno trasferti nei corpi che il ministro avrà designati, avuto riguardo alla loro rispettiva attitudine ed agli interessi del servizio.

§ 21. Il ministro potrà, a seguito del parere del Consiglio di disciplina, escludere dallo avanzamento per diciotto mesi, ed anche per due anni, quegli allievi che non abbiano tenuto durante il corso una condotta abbastanza lodevole.

Tanto gli allievi che ripeterono il 1° anno di corso, quanto quelli del 2° anno che risultarono deficenti negli esami finali, andranno per naturale conseguenza esclusi dall'avanzamento per diciotto mesi, a datare dal giorno in cui furono assegnati ad un Corpo.

§ 22. I giovani che cessino dai battaglioni di figli di militari per determinazione del ministro motivata da inabilità al servizio militare, o da avviso del Consiglio di disciplina, sono rinviati alle loro famiglie muniti di foglio ed indennità di via.

I comandanti dei battaglioni solleciteranno direttamente ed anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti di massa degli allievi ad esse rinviati. Quando riescano vani tali incumbenti ne riferiranno al Ministero per le sue determinazioni.

§ 23. Quando a seguito di domanda dei parenti i giovani ottengano facoltà dal ministro di cessare dal battaglione prima di aver contratto l'arruolamento volontario di cui nel § 16, dovranno i parenti stessi sottostare a tutte le spese

che il medesimo avrà cagionato allo Stato, valutate a lire 50 al mese, oltre l'assegnamento di primo corredo ed il debito di massa.

(Segue il modello O)

(*) Il regolamento pei battaglioni di figli di militari fu approvato con Regio decreto 10 luglio 1865 (inserito nel n° 2418 della raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia, nel n° 199 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Giornale militare di detto anno a pag. 621).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno;

Si notifica che i titolari delle sotto designate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
CONSOLIDATO 5 p. %	69136	Bochino Dam. Margarita, del vivente Luigi, domiciliata in Torino . . . . . L.	345 »	
»	13958	Garaccioni avvocato Giovanni Battista, fu Paolo, domiciliato in Torino . . . »	200 »	Torino
»	92720	Parrocchiale delle Cascinette di Chiaverano (Ivrea). » Annotata per l'affrancamento di un annuo censo perpetuo.	10 »	
»	32701	Quaglione Francesco, fu Giuseppe . . . . . »	325 »	
»	109802	Pizzella Benedetto, fu Francesco . . . . . »	130 »	
»	117038	Pucci Achille, fu Pasquale, minore, sotto l'amministrazione di Mª Santa Rossi madre . . . . »	2,075 »	
»	30035	Pucci Pasquale, fu Giuseppe. . . . . »	80 »	
»	13363	De Miranda Giovanni Giuseppe, fu Raffaele (assegno provvisorio) . . . . . »	1 »	
»	9687	Cafaro Rosa Maria, fu Giuseppe . . . . . »	200 »	
»	9688	Detta . . . . . »	75 »	
»	9689	Detta . . . . . »	240 »	
»	97966	Detta . . . . . »	25 »	
»	116463	Eisenning Gaetana, fu Giovanni, vedova di Giuseppe Pasquale . . . . . »	85 »	
»	97481	De Blasio Annibale, fu Francesco . . . . . »	710 »	
»	93897	Cluccio Concetta, fu Gaetano, minore, sotto l'amministrazione di Francesca Perongino . . . »	125 »	
»	97310	Puorro Raimondo, fu Gennaro . . . . . »	130 »	Napoli
»	836	Guerini Cerillo Teresa, figlia adottiva di Antonio Cerillo, e per essa Profumo Nicola di Fortunato, marito e legale amministratore . . . . »	505 »	
»	102273	Fichi Federico, di Vincenzo . . . . . »	50 »	
»	6890	Pepe Elisabetta, nata Materi, fu Francesco . . . »	105 »	
»	42301	Palombo Gesualdo, di Giovanni. . . . . »	85 »	
»	64497	Balsamo Giuseppe, fu Gaetano . . . . . »	80 »	
»	22141	Detto (assegno provvisorio) . . . . . »	4 »	
»	17936	Cafario Concetta, di Luigi, sotto l'amministrazione di Paolo Campanile, fu Gaetano, suo marito, e legale amministratore . . . . . »	170 »	
»	1098	Andreana Eleonora, fu Biagio, sotto l'amministrazione di Alessandro Alfieri, marito . . . . »	1,995 »	
»	68323	Proto Gioacchino, fu Raffaele . . . . . »	20 »	
»	85024	Capasso Berenice, fu Raffaele, per la proprietà, e per l'usufrutto a Taglialatela Antonio . . . . »	45 »	
CONSOLIDATO Napoletano	11752	Sabatino Luigi, fu Giovanni Vincenzo . . . Ducati	20 »	

Torino, il 3 agosto 1866.

Per il direttore generale
L'ISPETTORE GENERALE
M. D'ARIENZO.

Il segretario della Direzione generale
G. CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Le rendite sotto designate essendo divenute alienabili per autorità del giudice, conformemente al disposto dall'art. 33 della legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto esser ritirati dalla circolazione;

Si notifica, a termini dell'art. 53 del Reale decreto 28 stesso mese ed anno, che le iscrizioni furono annullate, e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
CONSOLIDATO 5 per %	871	De Marco Gennaro, fu Donato . . . . . L.	500	
»	23810	detto . . . . . »	2550	
»	85180	detto . . . . . »	1200	
»	86263	detto . . . . . »	600	
»	88253	detto . . . . . »	500	
»	93147	detto . . . . . »	500	
»	101326	detto . . . . . »	500	
»	101481	detto . . . . . »	500	
»	102271	detto . . . . . »	500	
»	102274	detto . . . . . »	500	
»	103140	detto . . . . . »	500	
»	103261	detto . . . . . »	500	
»	103542	detto . . . . . »	500	
»	104097	detto . . . . . »	500	
»	105474	detto . . . . . »	500	Napoli
»	105803	detto . . . . . »	500	
»	113219	detto . . . . . »	500	
»	107803	detto . . . . . »	500	
»	108002	detto . . . . . »	500	
»	108004	detto . . . . . »	500	
»	108005	detto . . . . . »	500	
»	113220	detto . . . . . »	500	
»	113221	detto . . . . . »	1000	
»	106049	detto . . . . . »	500	
»	106531	detto . . . . . »	500	
»	106535	detto . . . . . »	500	
»	107065	detto . . . . . »	500	
		Vincolate tutte le indicate rendite per la cauzione dello stesso signor De Marco, affin di poter rilasciare colla sola sua firma di commercio cambiali e boni in pagamento dei dazi doganali.		

Torino, il 3 agosto 1866.

Pel direttore generale
L'ispettore generale
M. D'ARIENZO.

Il segretario della Direzione generale
G. CIAMPOLILLO.

R. UNIVERSITA' DI PAVIA.

Giusta il prescritto dall'art. 120 del regolamento universitario 20 ottobre 1860, si reca a notizia che nel giorno 5 novembre 1866 e nei successivi, avranno luogo gli esperimenti orali pel concorso alla cattedra di *diritto penale* e *procedura penale* vacante in questa R. Università.

Per norma poi dei signori concorrenti, giova rammentare che la dissertazione a stampa, di cui è parola all'art. 119 del surriferito regolamento, avrà ad essere mandata in numero non minore di 24 esemplari o al R. Ministero od a questo rettorato. E ciò in tempo utile per modo da potere poi venire distribuita ai singoli esaminatori, ai due supplenti ed agli altri aspiranti, almeno *otto* giorni prima dei predetti esperimenti.

Pavia, 30 luglio 1866.

Il rettore G. CANTONI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

La prima notizia politica venuta da Nuova York, con la nuova gomena, apparentemente è semplice, ma basta a mostrare come la rottura negli Stati si va estendendo dal giorno che vennero i dispacci dell'ultimo corriere. Dicesi che Harlan segretario dell'interno ha dato la dimissione.

In altri termini un altro membro del gabinetto si è separato dal presidente Johnson, e si è gettato nella opposizione. Non che la dimissione di Harlan fosse inaspettata, ma si sperava che avesse coadiuvata la politica del presidente Johnson, cercando di ricondurre nella unione gli Stati esclusi, con la conciliazione, anzichè accomunare le sorti con quelli che usano tutta la energia per mantenere la predominanza del proprio partito. Ora ci è noto che ha amato meglio seguire il suo partito che il Presidente, e possiamo aspettarci che altri membri del gabinetto seguano il suo esempio.

Dando fede alle parole, nel gabinetto attuale vi sono uomini avversi al Presidente, anco più di Harlan, e solo fa meraviglia che gli altri malcontenti non lo abbiano preceduto. La Convenzione nazionale che dee adunarsi a Filadelfia il 14 del corrente precipiterà la divisione del partito repubblicano che da lungo tempo è stata imminente....

Il coraggio e la risoluzione di Johnson ispirano l'ammirazione anche di quelli che dissentono dalla sua politica. È un autocrate, ma eletto dalla nazione che governa e che rappresenta, com'egli crede, le opinioni di quella. Da questa fede sostenuto non cura le rampogne della stampa partigiana, e le denunzie di quelli che dovrebbero sostenerlo. Egli segue il suo cammino per ristaurare la Unione di fatto e non di nome, e una sola obbiezione può farsi, che cioè la liberalità della sua politica può essere pericolosa.

PRUSSIA. — Il *Pays* ha da Berlino 5:

Oggi nella Sala Bianca ebbe luogo l'apertura della sessione: essa era stata preceduta da un servizio divino celebrato in Duomo per i membri protestanti, a Sant'Edvige per i cattolici.

Verso le undici la Sala Bianca cominciò a popolarsi: invece dell'abito nero degli altri anni si vedeva una grande quantità di uniformi.

Molti deputati, fra gli altri il Signor Weicke, erano in uniforme: si formarono diversi gruppi, e si videro specialmente vari membri della Camera dei signori salutare i nuovi deputati conservatori della Camera.

Poco prima del mezzogiorno arrivarono tutti i ministri: precedeva il conte Bismarck, il quale vestiva l'uniforme del suo reggimento dei corazzieri.

Poco dopo si annunziò l'arrivo del Re, ed al tempo istesso la tribuna della Corte venne occupata dalla regina Augusta, dalle principesse Carlotta e Federica Carlotta, e dalla principessa Alessandrina di Mecklembourg.

All'entrare del Re il conte Everardo di Stolberg, già presidente della Camera dei Signori, che vestiva l'uniforme da ussaro, gridò ad alta voce: « Viva S. M. nostro Re e vittorioso padrone », grido che l'Assemblea ripetè per tre volte con entusiasmo.

Il Re ringraziò piegando il capo, ed ascese al trono: il Principe Reale si pose al suo fianco sugli scalini del trono alla diritta, e vicino a lui gli altri principi della famiglia reale: i ministri stavano alla sinistra del trono.

Il Re pose l'elmo in testa, prese dalle mani del presidente del Consiglio il discorso e lo lesse con voce ferma e calma.

Tre passi furono molto applauditi dall'Assemblea: quello in cui era detto che nell'interesse del paese il Re non aveva potuto rinunziare a governare anche senza bilancio; quello relativo al *bill* d'indennità; e quello che si riferisce alla nuova organizzazione dell'armata federale.

Il Re quand'ebbe terminata la lettura del discorso del trono, levò l'elmo, ed il conte Bismarck dichiarò aperta la sessione.

Il conte di Stolberg diede nuovamente il segnale del grido ripetuto di Viva il Re, ed il Re si allontanò ringraziando tutti.

Una quantità di gente assisteva alla cerimonia: nella tribuna diplomatica erano presenti tutti gli ambasciatori ed i rappresentanti le potenze estere.

— L'*Havas* ha da Berlino 6:

Il deputato decano, generale di Stavenhagen, aprì questa mattina alle undici la seduta della Camera dei deputati.

Nel suo discorso egli disse che la Camera era del tutto disposta a concorrere al consolidamento durevole della grandezza della Prussia e della Germania.

Quindi soggiunse, che grazie alla fermezza del Governo, all'esemplare devozione ed al valore dell'esercito, l'inimico era stato in poche settimane battuto, e l'eroico Re era arrivato sino avanti Vienna: l'oratore alzandosi invitò l'Assemblea ad esprimere la sua riconoscenza all'esercito.

Egli terminò col grido di *Viva il Re.*

Alla Camera dei Signori è stato eletto presidente il conte de Stolberg.

GERMANIA. — Il *Times* ha da Ebenthal, 24 luglio:

La Sassonia credesi che abbia scampata l'annessione mercè le urgenti rimostranze dell'Austria e della Francia. Doveva l'Austria ottenere per la sua alleata i migliori termini possibili, per la incrollabile fedeltà che la Sassonia le ha dimostrato nel tempo della guerra. L'Imperator de'Francesi non poteva dimenticare che la Sassonia sul principiar di questo secolo fu diminuita per la fedeltà alla sua casa, e si crede che abbia interceduto caldamente per lei. Ma quanto tempo dee durare la situazione anomala della Sassonia? Le sue guarnigioni saranno composte di soldati i quali dovranno fedeltà al Re di Prussia; la sua diplomazia deve essere ispirata dagli ambasciatori prussiani; e le si lascia poco più del nome di Regno, e benchè il Re sia nominalmente indipendente, virtualmente è un vicere del Re di Berlino. Non si comprende come siffatto stato di cose possa durare; più presto o più tardi dovrà essere attratta nell'orbita della possente monarchia del nord.

TURCHIA. — L'*Osservatore Triestino* ha in data di Costantinopoli e di Smirne, 28 luglio:

La *Turquie* pubblica la lista esatta delle vittime della già mentovata esplosione del magazzino di polvere di Maesi-Keui. Rimasero uccise in tutto 69 persone, fra cui 1 Musulmano, 11 Armeni e 57 Israeliti; e ferite 26, cioè 2 Turchi, 9 Armeni e 15 Israeliti.

L'inquisizione della polizia sull'ultimo tentativo di Bulgaris d'invadere la Tessaglia è terminata, e la relazione della Giunta sarà presentata fra breve al Governo turco. Questo documento ne chiama esclusivamente risponsabile il suo autore.

L'autorità ecclesiastica di Costantinopoli ha riconosciuto la unione della Chiesa delle Isole Jonie con quella della Grecia.

Scrivono da Bairut 18 luglio che l'ordine non è ancora pienamente ripristinato nel Libano. Giuseppe Karam vorrebbe recarsi in Francia, e ne domandò licenza a Daud pascià, che gli promise di lasciarlo partire; ma il ribelle emiro, sapendo che i capitani de' piroscafi francesi hanno l'ordine di arrestarlo e di rimetterlo alla polizia ottomana, non si fida dell'assicurazione del solo governatore generale, e cerca ch'essa venga avvalorata dai buoni uffici del console di Francia e d'altre potenze.

Il capo tribù curdo Osman bey e altri suoi compagni seguitano a commettere depredazioni fra Van e Diarbekir. Ultimamente saccheggiarono un villaggio presso Behtan, dopo avergli imposto una contribuzione di 30,000 piastre.

Il pascià di Diarbekir mandò truppe contro questi masnadieri, ma esse giunsero troppo tardi e riuscirono soltanto ad arrestare una ventina d'individui accusati di connivenza coi predoni.

GRECIA. — Lo stesso giornale ha da Atene, 28 luglio:

Le misure economiche proposte ed in parte già eseguite dal presente ministro delle finanze Cristidis, non incontrarono troppo il favore dell'opinione pubblica; gl'impiegati licenziati non fanno che lagnarsi e mormorare apertamente contro una tanta ingiustizia, e si prevede generalmente che il Ministero non sarà abbastanza forte da far fronte all'opposizione ognor crescente.

Pare anche che la concordia non regni perfetta fra i membri del Ministero, ed anzi da ier l'altro si dice che il ministro della guerra, non essendo d'accordo coi suoi colleghi sulle economie da farsi nell'armata, abbia intenzione di dare le sue dimissioni.

Mentre dunque il partito del signor Bulgaris perde ogni giorno di più terreno, ne acquista il partito del signor Cumunduros, e si prevede che questo astuto politico, degno scolaro del celebre Coletti, primo ministro negli anni 1846 e 1847, appena convocata la Camera, assumerà la direzione degli affari del paese. Anche i partitanti del signor Bulgaris non negano tale probabilità.

Il ministro dell'interno, volendo ora procedere seriamente al riorganamento della guardia nazionale, istituì una Commissione di persone capaci per esaminare le mancanze della legge sulla suddetta guardia, e proporre i mezzi da rimediarvi. Appartengono a questa Commissione il generale Caradjà, il colonnello D. Bozzaris ed il podestà di Atene Scufos.

Nel Pireo sono entrate in questa settimana 2 fregate russe, che rimarranno di stazione qui.

Da qualche tempo si osserva nei nostri paraggi un movimento straordinario di legni di guerra delle varie nazioni europee. A Patrasso si trova concentrata tutta una flottiglia inglese sotto il comando del vice-ammiraglio sir Clarence Paget.

L'arrivo di S. M. il Re a Corfù seguì tanto improvvisamente che le autorità locali arrivarono appena a tempo da complimentare il sovrano al suo sbarco.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York 27 luglio:

Il rapporto del Comitato della Camera su gli affari esteri raccomanda la revisione delle leggi della neutralità, e dichiara che l'Inghilterra non ha dato all'America nissuna ragione di rispettare il suo senso di giustizia e di diritto. Vi sono molte simpatie pei Feniani. Il comitato riportò un *bill*, che la Camera dei rappresentanti passò all'unanimità, e che respinge le clausole troppo severe della legge della neutralità e modifica le pene.

Il *bill* provvede che la legge non sarà fatta in modo da impedire la vendita di navi e steamers e munizioni da guerra agli abitanti dei paesi o Governi che non sono in guerra con gli Stati Uniti.

Molti Feniani dei più segnalati erano ad aspettare il passaggio del *bill*.

Fu letta alla Camera una comunicazione da parte di Seward ove dice che sarà fatta al Governo inglese la rappresentanza desiderata dalla Camera intorno ai prigionieri feniani.

Il Comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti ha riportato che vi è probabile ragione di credere che Davis fosse consapevole dell'assassinio del presidente Lincoln. Il Comitato raccomanda ulteriori indagini, ed un processo sollecito.

Farragut è nominato ammiraglio.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 8.

Ebbe luogo a Guildhall un *meeting* in favore della riforma. Lo presiedeva il lord maire. Il concorso fu immenso. Molti oratori fecero alcune proposte in cui è detto che il popolo è soddisfatto del *bill* di riforma presentato dai whigs, e domanda che sia estesa la franchigia elettorale.

Nuova York, 8.

Lo stato d'assedio fu ristabilito nella Nuova Orleans.

Parigi, 9.

Il *Moniteur* ha dalla Cocincina in data 28 giugno: I ribelli furono dispersi; il loro accampamento abbruciato; il loro capo ucciso. La tranquillità non fu turbata negli altri punti della colonia.

Bruxelles, 9.

L'*Indépendance Belge* annunzia che il corpo belga al servizio del Messico fu licenziato. Gl'imperiali ripresero Matamoras.

Berlino, 9.

La *Corrispondenza Provinciale*, parlando della missione del generale Manteuffel presso la Corte di Pietroburgo, dice che le relazioni di amicizia esistenti fra la Prussia e la Russia renderebbero desiderabile e conveniente che la Prussia comunicasse confidenzialmente alla Russia il punto di vista nel quale il Governo prussiano deve necessariamente porsi riguardo alla Germania, e le misure che deve prendere. La *Corrispondenza* soggiunge che si riconoscerà fra breve che le preoccupazioni circa la presente attitudine della Russia non hanno fondamento.

Parigi, 9.

Chiusura della Borsa di Parigi.

		8	9
Fondi francesi 3 0/0	. . . .	68 65	69 22
Id.	4 1/2 0/0	98 —	97 90
Consolidati inglesi	. . . .	87 ¼	87 ⅞
Id.	(fine sett.) . . .	— —	88 ¼
Cons. italiano 5 0/0	(in contanti) . .	51 40	52 20
Id.	(fine mese) . . .	51 20	52 25
VALORI DIVERSI.			
Azioni del Credito mobiliare francese	. .	635	651
Id.	italiano	—	—
Id.	spagnuolo	330	337
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	.	85	80
Id.	Lomb.-venete . . .	381	385
Id.	Austriache. . . .	352	355
Id.	Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	. . . .	100	104
Obbligazioni della ferrovia di Savona	. .	—	—

Parigi, 9.

Situazione della banca. Aumento numerario milioni 18 3/4; conti particolari 18 1/3. Diminuzione portafoglio 10 1/4; anticipazioni 1 1/4; biglietti 8 1/3; tesoro 1 1/10.

Bukarest, 9.

La Porta ha richiamato il corpo d'osservazione che trovasi sul Danubio.

Molti soldati rumeni vennero congedati.

Si attende il prossimo riconoscimento del principe di Hohenzollern.

Parigi, 10.

Leggesi nel *Moniteur*:

Il ritorno dell'Imperatore a Parigi dà luogo a diverse inesatte interpretazioni. S. M. ha dovuto interrompere la cura delle acque di Vichy, dietro parere dei medici. Dopo il suo ritorno a St-Cloud l'Imperatore sta molto meglio.

Nuova York 6, (sera).

Oro 47 1/2, Cotone 36.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO. — Sabato, 11 luglio, avrà luogo la prima rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Allori e lagrime.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *La famiglia del galeotto.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli colla grandiosa pantomima intitolata: *Fra Diavolo.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 10 Agosto 1866).

VALORI		VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita Ital. 5 % god.	1 lugl. 66		57 50	57 25	» »	» »	» »	» »	Livorno	8		
Detto in sott.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
[illegible] 5 %	1 aprile		40 15	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	50		
Impr. Ferriere 5 %	1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
5 % p. 10									Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc.	1865	1000	1420	1418	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion.									Milano	30		
[illegible] Regno d'Italia	ex coup.	1000	1402	1400	» »	» »	» »	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana	[illegible]	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia ef. g.	30		
Obblig. Tabacco	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
Az. SS. FF. Romane	1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %									Vienna	30		
(Ant. Cent. Toscane)	1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud.	1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obb. 3 % SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv.	1 gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	46 »	» »	Francoforte	30		
Dette (ded. il suppl.)	1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90		
Obb. 3 % delle sudd.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Dette [illegible]	1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Az. SS. FF. Merid.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette	1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Ob. dem. 5 % serie c.	»	505	375 »	373 »	» »	» »	» »	375 c.	Detto	90		
Dette serie non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90		
Impr. com. 5 % obbl.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 90	21 85
Detto in sottoscriz.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. di [illegible]		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »		» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie	»		» »	» »	» »	» »	» »	»				
5 % Ital. in picc. pezzi	1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	» »	60 »				
3 % Idem Idem			» »	» »	» »	» »	» »	41 »				

[illegible]	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	FINE CORRENTE PREZZO Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	FINE PROSSIMO PREZZO Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

[illegible] 57 40 contanti; dei pezzi da 20 franchi 21 80, 85, 87½.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

BAGNI **SAXON** CASINO

Vallese (Svizzera) 1145

APERTO TUTTO L'ANNO

ROULETTE a UN ZERO — Minimum UN FRANCO
TRENTA e QUARANTA Minimum 2 FRANCHI

Vi si trovano gli stessi divertimenti come negli Stabilimenti congeneri d'oltre Reno.

Tavola confortevole e comodi appartamenti.

EDITTO.

Si notifica che sopra istanza di Alessandro Natali al confronto di Paolo Botton di Agugliaro esecutato, e per notizia ai creditori inscritti sopra i fondi in Saccolongo e Veggiano si terrà in quanto occorra triplice esperimento d'asta nei giorni 22 settembre, 17 e 31 ottobre prossimi venturi al Consesso n° 21, dalle ore 10 mattina alle 2 pomeridiane, per vendita dei beni sottodescritti:

Descrizione dei beni da subastarsi in tre corpi separati.

I.

Corpo di terra con parte di casa alli mappali numeri 437, 1244, nel comune di Saccolongo, di pertiche censuarie 50 26, pari a campi 13 010, colla rendita di lire 248 89, stimato fiorini 2,240.

II.

Corpo di terra senza fabbrica, in Veggiano, al mappale n° 82, per pertiche 6 55, pari a campi 1 2 165, colla rendita di lire 48 27, stimato fiorini 382.

III.

Corpo di terra con fabbrica alli mappali numeri 33 34 in Veggiano della superficie di pertiche 10 71 pari a campi 2 3 019, colla rendita di lire 69 15, stimato fiorini 712, alle seguenti

Condizioni:

1° Nel primo e secondo esperimento non seguirà la delibera all'asta a prezzo inferiore della stima in fiorini 2,240: — pel lotto I, di fiorini 382: — pel lotto II, di fiorini 712: — pel lotto III, e nel terzo esperimento poi a qualunque prezzo, semprechè valga a dar pagamento alli creditori inscritti.

2° Non sarà ammesso ad offrire all'asta se non chi abbia fatto il deposito del decimo dell'importo di stima relativamente al lotto cui fosse per aspirare, ma l'esecutante aspirando, o taluno dei creditori inscritti saranno accettati anco senza previo deposito.

3° Il rimanente prezzo dovrà rimanere nelle mani del deliberatario o deliberatari, li quali dal giorno della delibera dovranno corrispondere l'interesse del 5 per 0/0 da depositarsi di semestre in semestre nei giudiziali depositi del tribunale di Padova, dovendo poi effettuare il deposito del capitale passata in giudicato la graduatoria, e così il capitale che gl'interessi in fiorini effettivi d'argento, esclusa ogni altra moneta e la carta monetata ed ogni surrogato, malgrado qualsiasi legge che disponesse altrimenti.

4° Il deliberatario dovrà sottostare alle spese e tasse di procedura dal pignoramento in poi, da pagarsi al procuratore dell'istante entro giorni dieci dalla delibera, ma l'importo relativo gli verrà diffalcato sul prezzo. — Che se trattandosi di tre lotti fossero più li deliberatari, l'importo della specifica dovrà essere pagato con proporzione del prezzo di delibera.

5° Se sussistessero debiti d'imposte erariali od altre, dovrà il deliberatario o deliberatari rispetto al lotto acquistato, verificarne il pagamento entro giorni dieci dalla delibera, ma l'importo relativo gli sarà calcolato e diffalcato sul prezzo.

6° Mancando il deliberatario ad una qualunque delle condizioni d'asta, o seguirà a di lui rischio e pericolo e peso nuov'asta, ed il deposito del decimo rimarrà in conto cauzione, o sarà costretto alla esecuzione dell'asta.

7° Rimanendo deliberatario l'esecutante, o taluno dei creditori inscritti, passata in giudicato la graduatoria, non saranno tenuti a depositare che l'importo spettante ai creditori collocati innanzi ad essi.

8° Sarà libero ad ogni aspirante la ispezione degli atti esecutivi, onde a tutta di lui cura possa essere valutata la cauzione del divisato acquisto, senza alcuna responsabilità della parte subastante sotto qualsiasi rispetto e rapporto.

9° Il deliberatario non potrà verificare la voltura in sua ditta nei libri censuari quando non abbia ottenuto il decreto di aggiudicazione, e questo non gli sarà rilasciato se non allora che passata in giudicato la classificatoria, documenti l'adempimento di ogni suo obbligo.

Si pubblichi e si affigga come di metodo, e s'inserisca per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il consigliere d'appello dirigente
CUGERI.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 10 luglio 1866.

2079 Carnio, d.

2093 SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO DI PIACENZA.

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 *agosto* 1862 *n°* 793 *e* 24 *novembre* 1864, *n°* 2006.

AVVISO D'ASTA.

Il pubblico è avvertito che alle ore dodici meridiane di mercoledì 12 settembre prossimo venturo, in una delle sale degli uffizi della Direzione provinciale delle tasse e del demanio in Piacenza, alla presenza del sig. direttore, in nome e nell'interesse della Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia, sarà proceduto ai pubblici incanti, mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine, per l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente degli stabili descritti ai num. 5, 6, 8, 10, 16, 21, 22 e 24 dell'elenco 4° pubblicato nel giornale degli annunzi ufficiali della provincia di Piacenza del giorno 14 novembre 1863, n° 91, il quale elenco, insieme ai relativi documenti trovasi depositato negli uffizi della Direzione predetta.

Gli stabili che si pongono in vendita sono i seguenti:

1° lotto — Possessione Creca, posta nel comune di Firenzuola, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati, a pascolo ed a prato irriguo, con fabbricato civile e colonico e dipendenze rustiche, attraversata nella direzione sud-nord dal colatore Chiozzetta.

Confina: a mattina, col torrente Chiavenna, coi fratelli Maggi e col canale Sforzesco; a levante, collo stradello particolare che mette a San Protaso, col canale macinatorio, detto *degli Agazzi*, con Freschi Pietro e colla possessione demaniale Dosso; a mezzodì, con il Freschi Pietro, col colatore Chiozzetta, colla detta possessione Dosso e con Ganazzi Lodovico; a ponente, col torrente Chiavenna e colla possessione Chiavenna, lotto n° 6.

È distinta in catasto a Fiorenzola, coi numeri di mappa 3, 4, 6, sezione *H*; 199*bis*, 209, 210, 211, 212, 213, 214 parte, 215, 216, 218, 335 parte, 336, 397, 399, 401, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 418*bis*, 419, 420, 420*bis*, 424, 425, 427, 428, 429, sezione *I*. La sua estensione catastale è di ettari 46, 21, 60.

2° lotto — Possessione Chiavenna, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati, a prato, ed alluvionali-boschivi con fabbricato colonico, e rustiche dipendenze, divisa in due parti.

Confina nella prima parte in cui è posto il fabbricato: a settentrione, la strada comunale da Carpaneto a Fiorenzola, e cogli eredi del marchese Casali; a levante, col torrente Chiavenna; a mezzogiorno, collo stesso torrente e colla possessione Molino dell'Asse, e cogli eredi Casali suddetti; a ponente, colla stessa possessione, colla strada di Fiorenzola e cogli eredi Casali. Nella seconda parte poi: a settentrione, collo stradello che dalla Chiavenna mette alla possessione Creca; a levante e mezzogiorno, colla suddetta possessione, ed a ponente, col torrente Chiavenna.

In catasto nel comune di Fiorenzola è distinta coi numeri di mappa 221, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 325, 326, 326*bis*, 327, 333, 331 e parte del 335, sezione *I*; e nel comune di Carpaneto coi numeri 332, 333, 333*bis* e parte dei numeri di mappa 333*a* e 335, sezione *B*. La sua estensione catastale è di ettari 21, 65, 10.

3° Lotto — Possessione Confina, posta nel comune di Fiorenzola, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati ed a prato irriguo, con vasto fabbricato padronale e colonico e rustiche dipendenze.

Confina: a settentrione coll'Angiola Melloni, colla strada comunale di Vigolo e coi fratelli Mutti; a levante col torrente Arda e coll'Angiola Melloni; a mezzogiorno coll'Arcipretura della Pieve e con Legati di Castell'Arquato; a ponente collo stesso Legati, colla strada comunale di Vigolo e coll'Angiola Melloni sopradetta.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 53, 54, 55, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 170*bis*, 171, 172, 173, 174 e 175 sezione *H*. La sua estensione catastale è di ettari 49, 27, 30.

4° Lotto — Possessione detta *Cà degli Orsi*, posta nei comuni di Fiorenzola e di Alseno, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati ed a prato, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze, divisa in due parti, o corpi di terreno.

Confina alla prima parte che contiene il fabbricato e la maggior parte dei terreni; a settentrione il Capitolo della cattedrale di Piacenza e col canale macinatorio di Chiaravalle; a levante gli Ospizi civili di Piacenza, col Capitolo della cattedrale suddetta e con Luigi Pasquali; a mezzodì colla strada della Cà degli Orsi, con Calestani Francesco, cogli Ospizi civili di Piacenza, e col Capitolo della cattedrale già nominato; a ponente con Calestani Francesco, col canale macinatorio di Chiaravalle e col nominato capitolo. Nella seconda parte; a settentrione col canale detto *Maradino*; a levante, mezzogiorno e ponente col Capitolo della collegiata di Fiorenzola.

È distinta in catasto a Fiorenzola coi numeri di mappa 136, 138, 139, 140, 156, 158, 159, 182, 187 sezione *C*, e nel comune di Alseno, con il numero di mappa 26, sezione *I*. La estensione di questa proprietà è di ettari 24 94.

5° Lotto — Possessione San Michele, posta nel comune di Fiorenzola, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati ed a prato irriguo, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze.

Confina: a settentrione con Paolo Zucchi, con Davide Laudi e cogli eredi Vigevani; a levante cogli stessi eredi, con Andrea Casella e collo scolo Bretta; a mezzogiorno con Andrea Casella e col detto scolo; a ponente con Paolo Zucchi e colla possessione Cavaliera.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 159, 160, 161, 162, 162*bis*, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178*bis*, 179, 179*bis*, 180*bis*, 181, 182. 182*bis*, 183, 183*bis*, 184, sezione *A*. E la sua estensione catastale è di ettari 46, 26.

6° Lotto. — Possessione Casazza, posta nel comune di Fiorenzola, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati ed a prato irriguo, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze.

Confina; a settentrione, colla possessione Pilastri; a levante, colla possessione Pilastri e Ronchi; a mezzogiorno, col Capitolo della cattedrale di Piacenza; a ponente, colle possessioni Colombarola e Fadigà.

È distinta in catasto a Fiorenzola coi numeri di mappa 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 sezione *A*. La sua estensione catastale è di ettari 35, 82, 45.

7° Lotto. — Possessione Fadigà, posta nel comune di Fiorenzola, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati ed a prato artificiale, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze.

Confina; a settentrione, con Gaetano Cipelli, con Gaspare Cerioli, col Benefizio Arata eretto nell'oratorio Zapparola; a levante, colle possessioni Colombarola, Verdorello e Verdore; a ponente, colla possessione Verdore.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e parte del 18 sezione *A*. La sua estensione catastale è di ettari 20, 93, 53.

8° Lotto. — Possessione Verdore, situata nel comune di Fiorenzola, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati ed a prato artificiale, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze.

Confina; a settentrione, col canonicato di don Luigi Cipelli, e colla possessione Fadigà; a levante, colla possessione Verdorello e Colombarola, colle sorelle Avogadri e col Capitolo di Fiorenzola; a ponente, col canale di Besenzone.

È distinta in catasto a Fierenzola col numero di mappa 1, 2, 16, 17, e parte del 18 sezione *A*. La sua estensione catastale è di ettari 17, 34, 87.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti, rispettivamente ridotti del 15 per cento, giusta il decreto ministeriale 28 dicembre 1865, e così:

Lotto		Prezzi di stima		Prezzi ridotti
1° Lotto Creca	Prezzi di stima	43,945 82	Prezzi ridotti	37,353 95
2° Lotto Chiavenna	»	20,679 27	»	17,577 38
3° Lotto Confina	»	47,694 73	»	40,540 52
4° Lotto Cà degli Orsi.	»	32,434 73	»	27,569 52
5° Lotto San Michele.	»	58,963 82	»	50,119 25
6° Lotto Casazza	»	35,714 87	»	30,357 64
7° Lotto Fadigà.	»	22,991 45	»	19,542 73
8° Lotto Verdore	»	15,427 64	»	13,113 49

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di quella stabilita secondo i diversi casi dell'art. 59 del R. decreto 14 settembre 1862, n° 812.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti, far constare a chi presiede i medesimi, di avere depositato alla cassa del ricevitore demaniale di Piacenza, in danaro od in titoli di rendita pubblica, una somma corrispondente al decimo del valore sopra cui cade l'asta dei lotti pei quali intendono far partito.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate portata dall'articolo 14 del capitolato generale, parte seconda, oppure se adotti il riparto in rate determinate dal successivo articolo 15.

La vendita dei suddescritti stabili è vincolata alla osservanza di tutte le altre condizioni contenute nel capitolato Generale e speciale, che sarà lecito a chiunque di esaminare negli uffizi della Direzione provinciale delle tasse e del demanio sovradetta.

Si dichiara che in caso di deserzione del presente esperimento, non si farà luogo a ripetizione d'incanto.

Piacenza, 3 agosto 1866.

I notai della prefata Direzione provinciale delle tasse e del demanio.

Dottori **Guastoni** e **Salvetti**.

SOCIETÀ ANONIMA DEGLI OMNIBUS PER LA CAPITALE D'ITALIA

Firenze, li 9 agosto 1866.

È convocata l'assemblea generale degli azionisti della suddetta Società pel dì 23 agosto corrente a ore 12 meridiane nell'ufficio sociale posto in questa città, piazza Santa Croce n° 7, terreno, per discutere e deliberare sulla fusione della Prima Impresa degli omnibus di Firenze con la nostra Società, e su tutto quant'altro può a tal uopo occorrere.

Pel Consiglio di vigilanza
Il presidente
R. Bonaccorti.

2095

2102 **AVVISO.**

La nobile sig. Sofia Moratti vedova Appolloni come madre e legittima amministratrice dei suoi figli pupilli domiciliata in Pisa deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti legali di ragione di avere inibito ed inibire a Pietro Madrigali capoccia colono al podere di proprietà di detti suoi figli, posto presso i bagni San Giuliano, ed alla di lui famiglia, di comprare e vendere bestiami di ogni specie e fare contrattazione veruna relativa a detta colonia, senza la di lei approvazione ed ordine in iscritto.

Pisa, li 8 agosto 1866.

Dott. TITO TIZZONI, proc.

RENUNZIA DI EREDITÀ.

Si rende pubblicamente noto a tutti gli effetti di ragione che Enrico di Francesco Della Vida, e Francesco del fu Tommaso Della Vida e questi non tanto in proprio, quanto ancora nello interesse della propria figlia Ida, hanno giudicialmente dichiarato con atto dei 25 luglio 1866 di repudiare conforme hanno repudiato la eredità di Zelinda Della Vida ne'Vicini morta nel 15 di detto mese.

Dalla cancelleria della pretura del 2° mandamento.

Livorno, li 7 agosto 1866.

2103 Dott. FORNACIARI, vice-canc.

2099 EDITTO.

Si prevengono tutti i creditori del fallimento di Moisè Perugia di Lucca, che con decreto del giudice delegato al detto fallimento del primo agosto corrente, è stata ordinata una nuova convocazione dei creditori stessi, per la verificazione dei loro crediti nella mattina del 1° settembre prossimo avvenire a ore dieci nel locale di residenza di questo tribunale.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca, funzionante da tribunale di commercio, li 5 agosto 1866.

MASSEANGELI, canc.

2098 **EDITTO.**

Si rende noto alla sig. Laura Mingoni maritata Rigo, domiciliata in Verona, che Luigia Nalin vedova di Angelo Giordani possidente di qui produceva coll'avv. Ferro la petizione 23 luglio p. p. n° 7364, in punto.

Essere tenuti li rei convenuti di pagare entro giorni 14 all'attrice Luigia Nalin vedova Giordani austr. L. 4000 (quattromila) in oro od argento al corso di questa piazza pari a fiorini 1333, 33 quale prima rata scaduta nel giugno p. p. giusta la diffida sub. *B* in acconto del capitale delle aust. L. 12000 di cui il chirografo 1° gennaio 1856, sub. *A* oltre gl'interessi del 5 per 100 dal 1° luglio p. p. in avanti, rifuse le spese e che stante l'interruzione delle comunicazioni esistenti colla detta città di Verona non potendo seguire l'intimazione della petizione stessa le venne costituito in curatore l'avvocato di qui sig. Ceoldo che la rappresenterà fino a che destinerà od indicherà al giudizio un procuratore e che per la presentazione della risposta vennero assegnati giorni 45 sotto le avvertenze di legge.

Si pubblichi per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Il consigliere d'appello dirigente
CUGERI

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 31 luglio 1866.

CARNIO, D.

INIBIZIONE DI CACCIA.

Il sottoscritto in nome di sua consorte, la nobile donna Mrs Digby Beste intendendo che sia rispettato il diritto di bandita in tutti i terreni della fattoria sua dell'Olmo, posti nelle comunità di Fiesole, di Vaglia e di Borgo San Lorenzo rammenta che resta inibita la caccia in detti beni, e ritira qualsisia permesso finora dato a chi non sarà nuovamente munito di sua espressa licenza. Li 10 agosto 1866.

2101 RICHARD DIGBY BESTE.

2096 **AVVISO.**

Con sentenza pubblicata dal tribunale civile di Firenze faciente funzione di tribunale di commercio nel 6 agosto 1866 fu omologata la concordia giudiciale conclusa tra il fallito Luigi Perini, e i di lui creditori nell'adunanza del 18 luglio prossimo passato col reparto del cinquanta per cento, fu dichiarato scusabile e di buona fede il fallito, e quindi capace di essere riabilitato a forma della legge.

Li 9 agosto 1866.

Dott. DEMETRIO CIOPI, proc.

ESTRATTO DI SENTENZA

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio con sentenza proferita il 6 agosto corrente, alle istanze del sig. Giovanni Lapini negoziante fuori la Porta Romana, ha dichiarato il fallimento di Giuseppe Sanesi, negoziante di paglia da cappelli a Prato, riservandosi di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, carte, libri ed effetti mobili del fallito; ha nominato in giudice delegato il signor Massimo Freccia, ed in sindaco provvisorio il sig. Faustino Nenciarini, ed ha stabilito per la mattina del dì 24 agosto corrente a ore 11, l'adunanza dei creditori onde procedere alla nomina del sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale

Firenze, li 8 agosto 1866.

2097 G. MANETTI.

2094 **VENDITA VOLONTARIA**

La mattina del 21 agosto 1866 a ore 9 nello studio del notaro Leopoldo Conti, posto in S. Miniato in via Faognana di sopra al n° 206, avrà luogo la vendita volontaria per mezzo dell'asta pubblica delli immobili che appresso, di proprietà dei nobili signori Ferruccio di Desiderio Mannini possidente domiciliato in Firenze, Adolfo, Giulio, Guido, e Roberto del fu avvocato Cosimo Mannini possidenti domiciliati in S. Miniato tutti minori d'età, ed Elisabetta del fu Vincenzo Mannini possidente domiciliata alla Catena in comunità di S. Miniato medesimo, in esecuzione del decreto profferito dal regio tribunale civile di S. Miniato li 2 maggio 1866, con i patti e condizioni trascritte nel bando, e che saranno ostensibili nello studio del notaro delegato alla vendita, ed in tre separati lotti sui relativi prezzi resultanti dalla perizia giudiciale del signor ingegnere Carlo Taddei de'30 maggio 1866 depositata presso il notaro stesso cioè:

Lotto primo. Una casa posta in S. Miniato al n° 223 di via Faognana di sotto, di stanze 28, circondata da un orto vasto recinto da muro, cui è unita altra casetta di 3 stanze, per il prezzo di lire 5580.

Lotto secondo. Una casa padronale posta sulla via Regia Fiorentina, in luogo chiamato la Catena presso Cigoli comunità di S. Miniato, di 54 stanze, con una grandiosa cantina, una bella coppaia, ed una scuderia con rimessa, ed alla quale sono annessi altro piccolo fabbricato di 3 stanze per stalla e fienile; un grande piazzale fronteggiato da due campi, un giardino di fianco al casamento, con due stanze sormontate da terrazza per l'uso degli agrumi, e delle legna da ardere, un altro giardino circondato pure da muro, di fronte al casamento medesimo; il tutto per il prezzo di lire 12,129.

Lotto terzo. Un podere denominato S. Gonda, nel popolo di Cigoli, comunità di S. Miniato, composto di casa colonica, con logge, capanna, ed altri comodi annessi, e di due appezzamenti di terreno lavorativo, vitiato, e in parte olivato, dell'estensione di ettari 12, ari 77 e centiari 90 corrispondenti a stiora samminiatesi 190, pertiche 60, e braccia 14 per il prezzo di lire 22,512.

LEOPOLDO CONTI, not. delegato.

Copia ecc. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. — La prima sezione della Corte di appello delle Puglie residente in Trani ha emesso suo decreto in piedi dell'infrascritta dimanda. — Al signor presidente e consiglieri della Corte di appello sedente in Trani. — Niccola de Mola del fu Martino, di Fasano, espone — Ch'egli come da verbale del 17 aprile 1866 adottava Martino de Mola del fu Cataldo. Nel 23 maggio detto avea luogo il decreto di adozione, che veniva affisso in diversi luoghi ed inserto nei giornali. In esso però si legge lo esponente qual figlio del fu Gaetano, invece del fu Martino. Ciò stante chiede che la Corte ordini nei modi di legge la rettifica di un tale errore materiale. — Trani, 14 luglio 1866. — Gaetano Sarlo. — Addì 14 luglio 1866 si comunichi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni e si destina il consigliere signor Collenza per farne rapporto alla Corte. — Il primo presidente Miraglia, Vincenzo Maria Bovio vice-cancelliere. — Il Pubblico Ministero presso la Corte di appello delle Puglie residente in Trani — Veduta l'antescritta dimanda del signor Niccola de Mola del fu Martino, domiciliato in Fasano, diretta ad ottenere la rettifica della sua paternità — Veduta l'ordinanza presidenziale — Veduto l'atto di nascita e quello di adozione, dai quali risulta essere l'adottante signor Niccola de Mola figlio del fu Martino — Veduta la deliberazione di questa Corte del 23 maggio 1866, nella quale s'incorse in un errore materiale nel leggersi il nome dell'adottante Niccola de Mola del fu Gaetano, invece di Niccola de Mola fu Martino — Chiede che la giustizia della Corte, rettificando l'errore materiale, disponga che nell'anzidetta deliberazione, invece di Niccola de Mola fu Gaetano, debba leggersi Niccola de Mola del fu Martino. — Trani, 18 luglio 1866 — Il sostituto procuratore generale del Re, Alceste Vigneri. — N° 278 del registro delle trascrizioni. — L'anno mille ottocento sessantasei il giorno venti luglio. — Riunita nella Camera del consiglio la prima sezione, ramo civile, della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani, intervenendo i signori commendatore Giuseppe Miraglia primo presidente, cavaliere Vincenzo Natale Galiani, cavaliere Antonio Viglione, Vincenzo Parziale e cavaliere Pietro Collenza consiglieri, non che il cavaliere signor Alceste Vigneri sostituto procuratore generale del Re. — Il consigliere signor Collenza ha proposto alla Corte la dimanda del signor de Mola fu Martino, domiciliato a Fasano, con la quale chiede la rettifica dell'errore materiale incorso nella deliberazione di questa Corte del dì 25 maggio ultimo, nella quale è riportato come figlio del fu Gaetano, mentre deve leggersi figlio del fu Martino, relativo all'adozione da esso fatta in pro del suo nipote Martino de Mola del fu Cataldo. — Veduta l'antescritta dimanda — Veduti gli atti correlativi — Intesa la relazione fatta dal consigliere delegato signor Collenza — Inteso il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni, il quale dopo essersi riportato a quelle da lui scritte, si è ritirato. — La Corte deliberando in Camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato signor Collenza, ed uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, rettificando l'errore materiale incorso nella deliberazione del dì 25 maggio ultimo, relativamente alla paternità dell'adottante Niccola de Mola del fu Martino, ordina che invece di leggersi nella deliberazione suddetta il nome di Niccola de Mola del fu Gaetano, leggasi quello di Niccola de Mola fu Martino — Ordina in fine che il presente decreto sia affisso e pubblicato nei luoghi e modi prescritti nella predetta deliberazione del 25 maggio come sopra rettificata. — N° 2329 delle quietanze, lire 7 32, Ricco. — Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente al Pubblico Ministero di darvi assistenza; a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti. — Per copia conforme rilasciata al procuratore signor Gaetano Sarlo, oggi 27 luglio 1866. — Il cancelliere della Corte di appello, Isaia Longo.

Per copia conforme

2100 GAETANO SARLO.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Ballerini Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*) ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale*.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA